



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18 , Colle di Val d'Elsa (Si) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www.comune.collevaldelsa.it

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE art.92 D.Lgs 163/06

approvato con deliberazione G.C. n. 171 del 24/11/2011

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs 163/06, disciplina le modalità di accantonamento di una somma non superiore al 2 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri di ripartizione tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, per quanto attiene le opere o i lavori, nonché tra i dipendenti che hanno partecipato alla redazione degli atti di pianificazione.

Art. 2

Ambito soggettivo ed oggettivo di regolamentazione

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi programmati dal Comune espressamente previsti nel Bilancio di Previsione annuale e nei suoi allegati, ovvero nel Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, nonché individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, che richiedano la redazione di progetti o piani; vengono altresì intesi come lavori quegli interventi che vengono richiesti dall'Amministrazione indipendentemente dalla loro previsione in bilancio, purché richiedano la redazione di progetti o piani.

2. Per progetti si intendono quelli relativi all'esecuzione di nuove opere, al completamento di opere già iniziate, alla manutenzione straordinaria e ordinaria, compresa la revisione di progetti preesistenti per adeguarli alla normativa sopravvenuta o per portarli a cantierabilità, quando non siano già stati oggetto di erogazione della relativa quota. Si intendono esclusi i progetti per le forniture ed acquisti, ad eccezione delle forniture che richiedano una progettazione specifica o di quelle che facciano parte integrante di un progetto dal cui quadro economico siano state, per qualsiasi motivo, scorporate e gestite separatamente. Tutti i progetti di opere e lavori devono avere i caratteri, ed essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, previsti dal D.Lgs 163/06 –Codice dei Contratti- e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Regolamento, Dpr 207/2010.

3. Per atti di pianificazione si intendono i piani e gli atti comunque denominati, previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e locali, comprese le relative varianti e le varianti di atti di pianificazione esistenti nonché i regolamenti in materia edilizia ed urbanistica per la cui redazione è obbligatoria l'iscrizione ad Ordini Professionali. I piani devono avere i contenuti ed essere corredati degli elaborati previsti dalle normative che li regolano.

4. Per collaboratori si intendono tutti i dipendenti dell'Ente, indipendentemente dal Settore organizzativo di appartenenza, dalla categoria e profilo professionale di inquadramento e dal tipo contratto che disciplina il rapporto di lavoro, i quali abbiano svolto specifiche prestazioni in una qualsiasi delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un'opera pubblica o di un atto di pianificazione a supporto delle rispettive figure professionali elencate al precedente art. 1.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. Per ogni progetto viene nominato un responsabile unico di procedimento e viene costituito un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche personale non tecnico per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.

2. Per ogni atto di pianificazione viene denominato un responsabile di procedimento e viene costituito un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche personale non tecnico per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.

3. L'individuazione del responsabile unico del procedimento e del responsabile di procedimento per gli atti di pianificazione, è effettuata dal Responsabile del Settore tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale secondo la normativa vigente; può essere responsabile del procedimento lo stesso responsabile di settore.

4. L'individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dalle figure professionali di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:

- a) il progettista e/o direttore dei lavori – che può coincidere con il responsabile unico del procedimento, nei casi previsti dalla legge - deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto o piano da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita per la particolare tipologia di intervento;
- b) per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro a cui il progetto o atto di pianificazione si riferisce,
 - capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite,
 - capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo,
 - partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro;
- c) qualora alcuni collaboratori appartengano a settori diversi dai responsabili individuati al comma 3 del presente articolo, la loro individuazione per la partecipazione al gruppo di lavoro spetta al dirigente del settore di appartenenza, sulla base dei criteri di cui al precedente punto b).

5. La composizione del gruppo può essere variata con disposizione dei Responsabili di cui al punto 3, sentito il Responsabile del Settore, anche in corso di progettazione, per causa grave e motivata, quale obiettivo impedimento, rinuncia per motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del gruppo con professionalità diverse.

Art. 4

Determinazione della tariffa relativa agli atti di pianificazione

1. Per quanto attiene gli atti di pianificazione si fa riferimento alle tariffe dei vari Ordini o Collegi professionali. Nel caso in cui le tariffe non siano ben definite o rimandino a compensi discrezionali o a vacanza, il responsabile del settore a cui è stato affidato il coordinamento per la redazione dell'atto di pianificazione, acquisita la proposta del responsabile del procedimento, sottopone a decisione della Giunta Comunale il compenso, sulla base degli onorari correnti.

L'incentivo degli atti di pianificazione urbanistica è ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:

- a) responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale dell'incentivo pari al 7%
- b) progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 35%
- c) collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 58%

Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui ai precedenti punti a e b possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30%.

La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al responsabile del servizio.

Per un corretto ed equo riparto dell'incentivo si dovrà altresì tenere conto che:

se il responsabile di procedimento è anche progettista dell'atto di pianificazione, partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui alla precedente lettera b);

per la ripartizione della percentuale dell'incentivo di cui alla lettera c) dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la complessità, la responsabilità, la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.

Art. 5

Suddivisione della somma relativa ad opere e lavori

- a) il responsabile del procedimento: il 10%;
- b) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione (Aiuto Rup): il 15%.
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale. I verificatori o validatori delle diverse fasi progettuali: il 40%;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: il 30%;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: il 5%;

RUP			10%	10%	0,2
AIUTO RUP			5%		0,1
COLL AMMINSTR			10%	15%	0,2
PROG PRELIMIN			10%		0,2
PROG DEFIN	architett, csa, cme, ep	10%			0,2
	strutture	3%			0,06
	impianti, vvf	3%			0,06
	sicurezza	4%	20%		0,08
PROG ESEC	architett, csa, cme, ep	2%			0,04
	strutture	1%			0,02
	impianti, vvf	1%			0,02
	sicurezza	1%	5%		0,02
VERIFICATORI		5%	5%	40%	0,1
DIR LAV		10%			0,2
DIR OPER CONT		5%			0,1
DIR OPER STRUT		5%			0,1
DIR OPER IMP E VVF		5%			0,1
DIR OP SICUR		5%	30%	30%	0,1
COLLAUDO			5%	5%	0,1
				100%	2

Nei casi previsti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici, in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto da parte del Direttore dei Lavori un certificato di regolare esecuzione, la quota sopra individuata per il collaudo tecnico-amministrativo viene assegnata agli incaricati della direzione dei lavori e relativi collaboratori. Per lavori in cui la legge prevede esclusivamente la sola redazione del certificato di regolare esecuzione, la quota assegnata è ridotta del 50%.

Per i procedimenti di opera pubblica realizzati da privati a scomputo d'oneri, le seguenti figure tecniche e amministrative:

- validatori (o verificatori) di tutte le fasi progettuali (preliminare, definitiva, esecutiva)
- collaboratori del relativo procedimento (es. componenti delle commissioni di gara)
- collaudatori

rivestono ruoli e responsabilità coincidenti rispetto alle stesse realizzate invece con procedimento di diretto di opera pubblica.

Per questo potranno essere applicati le percentuali di incentivo indicate per i dipendenti che svolgano tali attività, anche per i procedimenti di opera pubblica realizzate da privati a scomputo d'oneri.

Art. 6 Costituzione della somma

1. All'interno del quadro economico di ogni progetto o perizia, nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche, il responsabile del procedimento provvede a far inserire anche una somma non superiore al 2% dell'importo a base d'asta dell'opera o lavoro. Tale somma viene stimata in via preliminare sulla base delle prestazioni che si intendono svolgere all'interno dell'Ente con i propri dipendenti, in considerazione della suddivisione di cui al precedente art. 5.

2. Sulla base degli obiettivi di pianificazione specificati nel PEG, i Responsabili dei Settori interessati da tali atti, quantificano gli importi corrispondenti al 30% della tariffa professionale e li comunicano al Settore Risorse Umane Economiche e Strumentali per l'inserimento in bilancio o per eventuali variazioni dello stesso rispetto a quanto precedentemente preventivato.

Art. 7

Ripartizione e liquidazione dei fondi

1. La ripartizione della somma accantonata per ciascun progetto e per ciascun atto di pianificazione avviene sulla base di quanto stabilito dal contratto decentrato allegato al presente regolamento.

2. Ai fini della liquidazione relativa ai lavori od opere, alla data del 30/04, del 31/08 e del 31/12 di ogni anno, il Responsabile del settore LL.PP. comunica al Settore Ragioneria e Finanze gli importi corrispondenti alle prestazioni svolte direttamente dai dipendenti dell'Ente per ciascuna opera o lavoro per il quale:

- è stata approvata la progettazione da porre a base di gara e si sia proceduto ad almeno l'aggiudicazione provvisoria (60% dell'aliquota prevista)

- è stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione

sulla base della suddivisione riportata al precedente art. 5. (residuo 40% dell'aliquota prevista)

Il responsabile del Settore Ragioneria e Finanze provvede ad introitare le somme sopra indicate dai relativi capitoli di bilancio ed a versarle sull'apposito capitolo inerente la retribuzione del personale. Parimenti il Responsabile del Settore LL.PP., sulla scorta degli elementi forniti dai Responsabili Unici del Procedimento, provvede a comunicare al Settore Organizzazione e Risorse la ripartizione degli importi netti da attribuire al personale che ha svolto delle prestazioni sulla base dei criteri stabiliti nel contratto decentrato di cui al comma 1 del presente articolo.

Le quote parte della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto non effettuate o affidate a personale esterno all'organico dell'Ente stesso, costituiscono economie.

Nel caso l'Amministrazione decida di non procedere all'approvazione del progetto, lo stesso sarà considerato comunque ultimato ai fini della liquidazione, purché sia attestata dal Responsabile Unico del Procedimento la completezza e la qualità degli elaborati progettuali inerenti il livello di progettazione svolto sulla base della suddivisione di cui al precedente art. 5.

3. La liquidazione dei compensi relativi agli atti di pianificazione viene effettuata alla data del 30/4, del 31/08 e del 31/12 di ogni anno e il Responsabile del Settore incaricato della redazione dell'atto di pianificazione, sentito il Responsabile del Procedimento, comunica al Settore Ragioneria e Finanze gli importi corrispondenti alle prestazioni svolte direttamente dai dipendenti dell'Ente per ciascun atto.

La liquidazione avviene anche nel caso in cui l'organo competente non proceda all'adozione/approvazione dell'atto e ciò sia dovuto, non a carenze progettuali, ma a diverse scelte dell'amministrazione comunale.

Qualora l'atto di pianificazione, per i suoi contenuti possa essere suddiviso in più fasi funzionali indipendenti tra di loro, ed il suo compenso sia determinato in maniera distinta per ciascuna di esse sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 4, si può procedere alla liquidazione delle fasi concluse previa dichiarazione congiunta del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Settore incaricato della redazione dell'atto di pianificazione medesimo che ne attesti l'ultimazione e la completezza.

Art. 8

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della Legge n° 415 del 18 novembre 1998, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9 Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. 163/06.

Art. 10 Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune.

Art. 11 Norme transitorie e entrata in vigore.

1. La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori la cui aggiudicazione, almeno provvisoria, sia stata approvata dopo il 24 novembre 2010, data di esecutività della Legge n° 183 del 4 novembre 2010 che ha ripristinato l'aliquota del 2%, sarà effettuata sulla base del presente regolamento.

2. La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per gli atti di pianificazione approvati dopo il 24 novembre 2010, data di esecutività della Legge n° 183 del 4 novembre 2010, sarà effettuata sulla base del presente regolamento.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

4. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente analogo.